



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONI UNITE

RIUNIONE GIOVEDÌ 21 GIUGNO 2012

1. RICORDO A.S. LIVORNO CALCIO S.r.l.

avverso la sanzione della inibizione per giorni 45 inflitta al Sig. Aldo Spinelli, all'epoca dei fatti Presidente della società Livorno Calcio, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., dell'art. 15, commi 1, 2 e 10, Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010 – nota n. 5678/604 pf 09-10/SP/blp del 23.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)

ACCOLTO, e per l'effetto, annulla la sanzione inflitta al Sig. Aldo Spinelli.

2. RICORSO SIGNOR VITALE GIUSEPPE (all'epoca dei fatti Direttore Generale e Legale Rappresentante della Società Empoli F.C. S.P.A.)

avverso la sanzione della inibizione per mesi 9 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione:

- dell'art. 1, comma 1, C.G.S., degli artt. 4, comma 2, e 10, comma 1, Regolamento Agenti dei Calciatori in vigore all'epoca dei fatti;

- dell'art. 15, commi 1, 2, 3 e 10, del Regolamento Agente dei calciatori vigente all'epoca dei fatti,

nota n. 5497/550 pf 09-10/SP/blp del 20.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce la sanzione a carico dell'appellante all'inibizione per mesi 6.

3. RICORSO SIGNOR TINTI TULLIO (Agente di calciatori)

avverso le sanzioni della sospensione della licenza per mesi 1 e ammenda di € 15.000,00 inflittegli a

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, annulla la sanzione dell'ammenda. Conferma nel resto la decisione impugnata.

seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 4, comma 2, prima parte del Regolamento Agenti di Calciatori vigente all'epoca dei fatti e degli artt. 1, comma 1 e 10 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 3, commi 1 e 3 del Regolamento Agenti previgente ed anche in relazione all'art. 1, comma 1, del Regolamento dell'Elenco speciale dei Direttori Sportivi- nota n. 5497/550 pf 09-10/SP/blp del 20.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)

**4. RICORSO SIGNOR FEDELE GAETANO RESPINTO
(Agente di calciatori)**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflittagli seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. e dell'art. 12, commi 1 e 2, Regolamento Agenti dei Calciatori vigente all'epoca dei fatti; dell'art. 93, comma 1, N.O.I.F. vigente all'epoca dei fatti - nota n. 5497/550 pf 09-10/SP/blp del 20.2.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 91/CDN del 4.5.2012)